



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCEDURE CONCORSUALI

IL TRIBUNALE

composto dai Magistrati:

DOTT. ENNIO RICCI

PRESIDENTE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

DOTT. PIETRO VINETTI

GIUDICE

pronunziando nel procedimento n. 2/2018 R.G. Affari di V.G., ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per l'omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentato, in data 27 Dicembre 2018, dalla S.P.A., con sede legale in Benevento, alla Z.I.

Cod. Fisc. e P. IVA 1, Repertorio Economico Amministrativo di Benevento in persona del legale rappresentante, Dott. Cosimo

visto l'art. 182 *bis* l.f.;

letta la deliberazione, adottata dall'organo di gestione della società in data 29 Novembre 2018 e pubblicata nel registro delle imprese;

constatato che (come attestato, altresì, dal professionista esperto) è stato raccolto il consenso di creditori in numero pari ad oltre il sessanta per cento (si perviene quasi al novanta per cento): consenso manifestato attraverso la conclusione di accordi le cui sottoscrizioni risultano autentiche per effetto del ministero di notaio, ovvero perché l'autenticità e la sicura provenienza risultano assicurate tramite il ricorso alla posta elettronica certificata (art. 15, l. 59/1997; art. 27, l. 3/2003; D.P.R. 68/2005);

rilevato che, decorso il termine di legge dei trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, non sono pervenute opposizioni;

esaminati l'accordo e la relazione, redatta dal professionista esperto, designato dal debitore ai sensi di legge, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.f., vertente sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso (con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge);

considerato che gli aspetti salienti dell'accordo e del piano, quali esposti nel ricorso, sono i seguenti (pagg. 12 ss.):

- La concentrazione del business nello **sviluppo del Brand Lenta Lavorazione** e dei prodotti Private Label ad alto margine (es. biologico, grani speciali), oltre ad avviare nuovi progetti PL.

Saranno, all'uopo, avviate diverse azioni di marketing per potenziare e sfruttare il trend di crescita di prodotti a marchio Lenta Lavorazione (partecipazione a *Celebrity Masterchef*, video pubblicitari sui più importanti canali Sky, flight di affissioni Rummo, iniziative di sponsorizzazione, la pubblicità, gli eventi e le Public Relation a Parigi, Londra e New York...etc.).

A partire dal 2016, Rummo ha, inoltre, investito sui social networks, e tale investimento continuerà per tutti gli anni di Piano, incentivando il rapporto di fedeltà con la clientela, mediante invito all'acquisto e alla prova rivolto ai consumatori di marche concorrenti.

- La **ristrutturazione di alcuni costi**, al fine di ridurre la loro incidenza sul fatturato;
- L'**incremento del fatturato**, grazie al **potenziamento/ripristino della capacità produttiva** a partire dal 2018, mediante l'acquisto di linee produttive e macchinari nuovi per un valore complessivo di circa Euro 8 mln, che permetteranno di avviare nuovi progetti PL e di «internalizzare» la produzione ad oggi effettuata all'esterno. I suddetti investimenti saranno effettuati mediante autofinanziamento.

Il Piano prevede, tra il 2018 e il 2020, investimenti finalizzati all'acquisizione di nuove linee produttive e macchinari, volti all'incremento e al ripristino della capacità produttiva mentre si rimandano, al termine del Piano, gli ulteriori investimenti volti alla sostituzione delle linee produttive che saranno, a tale data, ormai obsolete. Nello specifico, gli investimenti previsti nel Piano am monteranno a complessivi Euro 8 milioni circa (di cui 1,5 mln ca nel 2018, 4 mln ca nel 2019 e 2,5 mln ca nel 2020) e saranno effettuati mediante il ricorso all'autofinanziamento.

- **Il rimborso totale (100%) dei debiti verso le banche aderenti** negli anni di Piano, per Euro 69,7 mln ca;
- **Il rimborso, nel 2018, di Euro 7,3 milioni ca in favore delle banche non aderenti (che hanno sottoscritto accordi bilaterali)**, con previsione di stralcio pari a circa Euro 5,9 milioni;
- **Il pagamento, alla data di omologa**, degli interessi pregressi inerenti l'anno 2017 (calcolati dagli Istituti ai tassi convenzionali) e degli interessi correnti inerenti l'anno

2018 (determinati al tasso Eur 6M+125 bps);

- **Il rimborso totale dei debiti verso i creditori non aderenti all'Accordo, entro 120 gg dall'omologa, per Euro 2,2 mln circa** (oltre spese per la procedura dovute, stimate in Euro 890k circa);
- **Il rimborso totale dei debiti verso i creditori commerciali che hanno sottoscritto accordi bilaterali con la Società, tra il 2018 e il 2022, per circa 6,4 mln;**
- **L'operazione di fusione per incorporazione inversa della R S.p.A. Molino&Pastificio nella R S.p.A., entro 30 giorni dall'Omologa Definitiva, come definita nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.**

In attuazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e, in ottica di semplificazione e razionalizzazione della struttura dell'intero Gruppo Rummo, è stato avviato l'iter per il perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione inversa della Rummo M&P nella R

R o e R M&P hanno depositato il progetto di fusione al Registro delle Imprese, e deliberato l'operazione di fusione in data 11/04/2018. Le delibere sono state iscritte presso il Registro delle Imprese il successivo 12/4/2018.

L'operazione di fusione avviata si pone nel contesto di una riorganizzazione e razionalizzazione della struttura del Gruppo Rummo finalizzata a ridefinire gli ambiti operativi e gestionali delle società ad esso appartenenti. Detto progetto è stato avviato qualche anno fa, mediante altre operazioni straordinarie (fusione Rummo Lenta Lavorazione in Rummo S.p.A), per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e amministrativa e di semplificazione della struttura dell'intero gruppo mediante una riduzione del numero di società controllate e collegate. Era prevista anche l'attuale fusione per l'esercizio 2015, d'accordo con la società di revisione, tuttavia, l'intervenuta alluvione non ha consentito il deposito del progetto di fusione.

L'operazione di fusione *de quo*, consegue l'obiettivo di accorciare la catena partecipativa, alleggerendo l'assetto societario, di rendere più efficienti i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e salvaguardando i marchi e la vocazione commerciale del Gruppo, preservare l'avviamento commerciale, attraverso l'unificazione delle imprese sotto la medesima ragione sociale.

Le società hanno optato per una fusione inversa, in luogo di quella diretta, per motivazioni di carattere organizzativo, derivanti dalla circostanza che la società fondenda è una mera *holding*, con scarse relazioni con soggetti terzi, mentre la partecipata/incorporante è una società operativa che intrattiene rapporti con una vasta clientela. L'eventuale fusione diretta, quindi, avrebbe comportato una serie di difficoltà

inerenti alle comunicazioni dell'operazione alla clientela dell'operativa, alla necessità di operare una serie di volture afferenti ai beni da "trasferire all'incorporante", alla necessità di trasferire numerosi rapporti giuridici attivi, tra i quali autorizzazioni e licenze strettamente connesse all'attività operativa della incorporante, ecc... L'operazione di fusione consentirà proprio la concentrazione aziendale, nonché l'integrazione delle compagini sociali ed il consolidamento patrimoniale delle società coinvolte, con conseguente abbattimento dei relativi costi amministrativi che, ad oggi, risultano sostanzialmente moltiplicati.

Concessione di linee factoring negli anni 2019, 2020 e 2021, per l'importo di Euro 4 mln per ciascun anno, da parte di MBFACTA; la liquidità generata sarà posta a rimborso del debito.

Tale forma di finanziamento, prevista nel Piano di Risanamento e nell'Attestazione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 12.000.000,00 nel triennio suindicato, è **prededucibile ai sensi dell'art. 182-quater, co. 1, l.f., in quanto finanziamento concesso ed erogato in esecuzione dell' Accordo di Ristrutturazione³.**

Ripristino delle precedenti condizioni di dilazione di pagamento (75 gg) da parte dei principali fornitori, a partire dal 2019 (post rimborso, il larga parte, del debito pregresso); la maggiore liquidità generata dalla dilazione, nell'anno 2019 verrà interamente destinata al rimborso del debito bancario nello stesso anno;

Distribuzione di dividendi a favore dei Soci nel 2026 e nel 2027 per complessivi 1

milione di Euro (0,5 p.a.), con formula *pay if you can* (nella forma di distribuzione di dividendi);

- Investimenti per la **messa in sicurezza dell'azienda** da eventuali catastrofi naturali, per un importo pari ad Euro 3 milioni, tra il 2021 e il 2022;

Per far fronte al rischio idrogeologico, il Piano prevede un investimento pari a circa 3 milioni di Euro negli anni 2021 - 2022, finalizzato alla messa in sicurezza dell'azienda da eventuali ulteriori eventi naturali, quali alluvioni o esondazioni.

Nello specifico, nel Piano vengono previsti investimenti finalizzati all'installazione di un sistema innovativo di protezione da allagamenti e alluvioni, detto «Lateral».

Lateral consente di proteggere l'azienda automaticamente dall'acqua mediante un meccanismo di funzionamento idraulico.

- **Incasso del credito IVA** vantato dalla Società nei confronti dell'Erario, per Euro 3,8 mln circa nell'anno 2018⁴ ed Euro 1,05 mln nel 2019;
- **Incasso del contributo Regione Campania** per Euro 300 mila nel 2018⁵.

osservato, più in particolare, che i creditori aderenti risultano suddivisi in tre categorie:

- a) quella delle banche principali creditrici;
- b) quella degli ulteriori istituti di credito;
- c) quella dei fornitori;

rilevato che, nei confronti delle prime, l'accordo prevede (pag. 16) quanto segue:

- i. Periodo di Preammortamento: sino al fino al 31 dicembre 2018
- ii. Rimborso del Capitale: in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con prima scadenza al 30 giugno 2019 ed ultima scadenza al 31 dicembre 2027 come da piani di ammortamenti elaborati per ciascuna Banca e per ciascuna linea di credito, acclusi come **Allegato 4 al piano Industriale - Piani di Ammortamento Esposizione Banche**.
- iii. Tasso di interesse: Euribor 6 mesi + 1,25% *basis points*
- iv. Periodo di Interessi: semestrale.
- v. Pagamento degli interessi; semestralmente, al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

osservato che, nei confronti delle altre banche, invece, si prevede (ancora la pag. 16):

Con le banche meno esposte sono stati sottoscritti accordi bilaterali con i quali si è previsto il pagamento di una somma parziale (55%) a saldo e stralcio entro 60 giorni dall'omologa (**si veda allegato n. 5**).

considerato, infine, che, rispetto ai fornitori, si stabilisce (pag. 17):

Con i fornitori sono stati raggiunti accordi che prevedono il soddisfacimento dei medesimi secondo alternativi diversi termini (**si veda allegato n. 6**):

- pagamento dell'intera somma in maniera dilazionata;
- pagamento di una somma parziale in un'unica soluzione entro 30/60 giorni dall'omologa.

osservato, quanto ai creditori non aderenti all'accordo, che, nel ricorso, si prevedono e ribadiscono pedissequamente le prescrizioni di legge (pagamento entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; pagamento entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione);

condivisa la dedotta prededucibilità, ai sensi dell'art. 182 *quater* l.f., del credito derivante dal finanziamento da *factoring*, giacché concesso ed erogato in esecuzione dell'accordo (in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. I, 21.6.2018, n. 16347: «*In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, ai sensi del comma 1 dell'art. 182 quater l.fall., senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità rispetto all'accordo medesimo e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata*»; Cass. civ., Sez. I, 2.2.2018, n. 2627: «*In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, disposta dal comma 1, dell'art. 182 quater, l.fall., è coesistente al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo (nella specie una fideiussione), stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito.*»);

rilevato che il professionista esperto, designato dal debitore, Dott. Massimiliano BONAMINI, ha redatto la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso (con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge) secondo criteri che si presentano (per quanto sia rimesso al Tribunale valutare) scevri da censure di natura giuridica, logica o tecnica, ed ha concluso nel senso di attestare:

- la veridicità dei dati aziendali al 31.08.18 delle società R S.p.A. e di F Molino e Pastificio S.p.A., posti alla base del Piano e degli Accordi di ristrutturazione di cui si chiede l'omologazione ai sensi dell'art. 182-bis L.F.;
- l'attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione oggetto di richiesta di omologa;
- l'idoneità degli Accordi di Ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall'omologazione, per quelli già scaduti a tale data, ed entro 120 giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti alla data dell'omologazione, in capo sia a Rummo S.p.A. che a R Molino e Pastificio S.p.A.;
- la fattibilità e l'idoneità del Piano a consentire il riequilibrio della posizione debitoria e finanziaria delle società Rummo S.p.A. e di F Molino e Pastificio S.p.A.

reputato che le condizioni del piano e dell'accordo rispondano ai criteri della c.d. fattibilità giuridica: non essendo stata pattuita, né prevista, alcuna clausola affetta da ragioni di invalidità od inefficacia, o, comunque, tale da violare norme ed istituti di legge;

considerato che, alla stregua di quanto precede, il Tribunale (cui dalla legge non è affidato, nelle procedure della specie della presente, il compito di vagliare, oltre quanto affermato dal professionista esperto, la concreta possibilità che l'accordo produca gli effetti economici sperati – la c.d. fattibilità economica -, né di formulare un sindacato di convenienza) debba reputare il ricorrere dei presupposti normativi dell'omologazione, e l'inesistenza di cause ostative;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

così provvede:

1. omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti dei debiti, presentato, in data 27 Dicembre 2018, ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f., dalla S.P.A., con sede legale in Benevento, alla Z.I. Repertorio Economico Amministrativo di Benevento in persona del legale rappresentante, Dott. Cosimo alle condizioni indicate nel ricorso depositato;
2. manda per gli adempimenti di legge.

Benevento, deciso nella camera di consiglio del 30 Gennaio 2019

IL GIUDICE REL. EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI